



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

Il Direttore Generale  
Dr. Nello Martini

Prot. n. AIFA / Segr / 19994 / P

*Roma 2 Marzo 2006*

FOFI  
Federazione Ordine dei Farmacisti  
Italiani  
via Palestro, 75  
00185 Roma

FEDERFARMA  
Via Emanuele Filiberto, 190  
00185 Roma

ASSOFARM  
v. Cavour, 179/A  
Palazzo Cispel  
00184 Roma

ASSESSORATI REGIONALI  
LORO SEDI

6303  
3-3-06

**OGGETTO: Ossigeno terapeutico.**

L'ossigeno terapeutico, liquido e gassoso, è stato oggetto il 1° febbraio u.s., di una determinazione dell'AIFA che ne ha stabilito il prezzo ex factory, la classificazione in classe di rimborsabilità e il relativo regime di fornitura.

Si è voluto con il provvedimento adottato, in conformità alla sentenza del TAR e del Consiglio di Stato in materia, creare le condizioni per una distribuzione efficiente e capillare tenendo conto della specificità del settore e della peculiarità del prodotto oggetto di negoziazione.

In questa ottica si è ritenuto di dover raggiungere un accordo tra AIFA e le aziende produttrici di ossigeno terapeutico per un valore ex factory e che la classificazione in PHT - Prontuario per la Distribuzione Diretta - fosse lo strumento più adatto per regolamentare quanto non direttamente previsto dall'accordo in tema di fornitura, procedure di dispensazione e di assistenza secondo le reali esigenze organizzative e strutturali proprie di ciascuna regione.

L'AIFA invita i soggetti in indirizzo, al fine di rendere immediatamente applicabili i principi sopra esposti, a disciplinare al più presto la distribuzione dell'ossigeno terapeutico secondo le forme ritenute più conformi alla realtà locale.

Considerata la non uniformità delle modalità di dispensazione in ambito locale per l'ossigeno terapeutico, il costo finale assume, in conformità con quanto già avviene per i farmaci classificati in PHT, specifica condizione negoziale demandata ai soggetti direttamente coinvolti.

In attesa di una definizione degli accordi che l'AIFA invita a sottoscrivere in tempi ravvicinati, il farmacista in analogia a quanto avviene per i farmaci rimborsati dal SSN è remunerato secondo quanto disposto dall'art. 40 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che fissa, per essi, una quota di spettanza pari al 26,7 del prezzo al pubblico al netto di IVA. Pertanto il prezzo al pubblico finale comprensivo di IVA è pari a 9,03 per l'ossigeno gassoso e 6,12 per l'ossigeno liquido.

In ordine infine alla nota 58 che prevede la rimborsabilità dell'ossigeno, questa deve intendersi tuttora vigente ed applicabile mentre la determina, nella parte che prevede il Piano Terapeutico, verrà nei prossimi giorni modificata.

L DIRETTORE GENERALE

(Dr. Nello Martini)

*Nello Martini*